

PATTO PARASOCIALE

Tre le parti

ELENCO SOCI CAFC (escluso Comune di Udine) [riferimento alle rispettive delibere di approvazione e rispettivi legali rappresentanti autorizzati alla firma]
di seguito denominati congiuntamente le "**Parti**",

e

il Comune di Udine [riferimento alla rispettive delibera di approvazione e indicazione legale rappresentante autorizzato alla firma]

Premesso che:

a) le Parti ed il Comune di Udine rivestono tutti la qualità di socio della società CAFC S.p.A. con sede legale in Udine, Viale Palmanova, 192, P.IVA 00158530303 (di seguito "**CAFC**");

b) in data 11-12 aprile 2013 è stato stipulato tra CAFC, Comune di Udine e altri soggetti poi cessati, un "*Accordo Quadro*" diretto a disciplinare i complessivi obblighi e le modalità dell'attuazione del trasferimento del ramo Servizio Idrico Integrato della città di Udine da AMGA S.p.A. a CAFC ed a seguito del quale il Comune di Udine ha assunto una propria partecipazione in CAFC di cui è tutt'ora azionista;

c) in attuazione della complessa operazione societaria di cui sopra, il Comune di Udine, unitamente agli altri soci pubblici di CAFC ha aderito alla "*Convenzione ex art. 30 del D.lgs. 18/200 n. 267 ed art. 21 della LR n. 1/2006 per la conferma e piena attuazione della configurazione della società quale organismo in-house providing dedicato allo svolgimento dei compiti di servizio pubblico*". Detto atto, perfezionato in data 04.04.2014 è stato successivamente sostituito da analogo atto, perfezionato in data 07.04.2017, per consentirvi l'adesione anche da parte dei soci pubblici della società Carniacque S.p.A., incorporata da CAFC nel 2016;

d) sempre in attuazione della suddetta operazione societaria, tra gli allora soci pubblici di CAFC ed il Comune di Udine è stato perfezionato in data 17.12.2014 un Patto parasociale inerente le modalità di organizzazione e *governance* di CAFC volto a garantire al Comune medesimo la possibilità di disporre di un proprio rappresentante nel consiglio di amministrazione della società;

e) il suddetto Patto parasociale ha durata di 5 (cinque) anni e quindi efficacia a tutto il 16.12.2019 e può essere rinnovato all'unica condizione che non venga meno il possesso di azioni CAFC da parte del Comune di Udine;

tutto ciò premesso, le Parti e il Comune di Udine convengono quanto segue:

1. Richiamo alle premesse

1.1 Le premesse costituiscono parte integrante del presente patto parasociale e rivestono esse stesse natura negoziale.

2. Oggetto

2.1 Oggetto del presente Atto è di impegnare le Parti ed il Comune di Udine, subordinatamente alla partecipazione di quest'ultimo nella compagine sociale di CAFC, in attuazione delle previsioni contenute nell'*Accordo Quadro*, in relazione alla *governance* della società stessa.

3. Accordo per la governance di CAFC

3.1 In sede di Coordinamento dei Soci o altro organo equivalente e successivamente di Assemblea dei Soci di CAFC, il Comune di Udine ha diritto di designare un componente del Consiglio di amministrazione di CAFC stessa. Il Candidato designato dal Comune di Udine dovrà godere di tutti i requisiti stabiliti dalla legge e dallo statuto di CAFC per l'esercizio della carica di Consigliere di amministrazione in detta società e possedere i requisiti di onorabilità previsti per i partecipanti al capitale sociale delle banche di cui al D.M. n. 144 del 18.03.1998 o altra norma tempo per tempo vigente, ai fini della nomina.

3.2 Nell'indicazione del candidato, il Comune di Udine dovrà, inoltre, tener conto degli ulteriori vincoli normativi vigenti, nel tempo, per CAFC, stante la natura di società a totale partecipazione pubblica, affidataria di servizi "*in house*", e in particolare delle

disposizione in materia di inconfiribilità e incompatibilità di cui al D.Lgs. 39/2013 e dell'art. 11 del D.Lgs. 175/2016 (TUSP) o delle norme pro tempo vigenti.

3.3 Le Parti si impegnano ad approvare, in sede di "Coordinamento dei Soci" di cui all'art. 25-bis dello statuto, la candidatura del nominativo indicato dal Comune di Udine. Le Parti si impegnano a votare in Assemblea di CAFC la nomina dell'amministratore designato dal Comune di Udine, conformemente alla volontà espressa dal Coordinamento dei Soci.

3.4 Le Parti dichiarano fin d'ora che gli impegni innanzi assunti devono intendersi estesi anche all'eventuale sostituzione, in corso di mandato, dell'amministratore come sopra indicato dal Comune di Udine.

4. Validità dei patti

4.1 I patti di cui sopra conseguono a quanto enunciato nella premessa ed avranno la durata di 5 (cinque) anni e saranno rinnovabili, sempre che non cessi, già precedentemente, il requisito del possesso di azioni CAFC da parte del Comune di Udine.

4.2 L'impegno delle Parti di cui all'art. 3 rimarrà valido fino a che il Comune di Udine rimanga, in termini percentuali di partecipazione al capitale sociale, almeno il quarto socio in CAFC.

5. Comunicazioni

5.1 Tutte le comunicazioni inerenti e conseguenti il presente accordo dovranno avvenire in forma scritta mediante P.E.C.

6. Foro esclusivamente competente

6.1 Per ogni controversia relativa all'interpretazione, esecuzione, validità, efficacia o risoluzione del presente atto, ovvero connessa al, o comunque dipendente dal presente atto, le Parti e il Comune di Udine potranno adire esclusivamente il Foro di Udine.

6.2 Le Parti e il Comune di Udine concordemente riconoscono che il contenuto del presente accordo è stato specificatamente negoziato tra le stesse e non sono pertanto applicabili gli artt. 1341 e 1342 c.c.